



COMUNICATO UFFICIALE N. 345 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 401/AA al n. 403/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 401/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 254 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maria Teresa MONTAGUTI, Simone MATTA, Lorenza TERLIZZI e della società S.C.D. PROGRESSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maria Teresa MONTAGUTI, componente del Consiglio del Dipartimento Interregionale all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 22 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all'art. 37 delle N.O.I.F., per aver richiesto ed ottenuto e comunque utilizzato dichiarazioni non veridiche, al fine di dimostrare il tesseramento, di fatto inesistente, quale Dirigente per una società appartenente al Dipartimento Interregionale, per le stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Il tutto per continuare a ricoprire la carica di Componente del Consiglio del Dipartimento Interregionale nelle stagioni sportive 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.

Segnatamente:

a) per la stagione 2023-24, per avere utilizzato una dichiarazione non veridica, in quanto apparentemente sottoscritta dal Presidente della società SSD Mezzolara arl, ma dallo stesso disconosciuta (peraltro con firma recante un nome di battesimo errato rispetto a quello del Presidente), con la quale attestava in maniera non veridica il tesseramento quale Dirigente per la società S.S.D. MEZZOLARA arl, al fine di dimostrare il possesso del requisito di tesseramento con una società iscritta al Dipartimento Interregionale, necessario per continuare a ricoprire la carica di componente del Consiglio del medesimo Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento della LND;

b) per le stagioni 2024-25 e 2025-26, per avere la stessa, in data 7 ottobre 2025, richiesto alla società S.C.D. PROGRESSO, per il tramite dei dirigenti Sig.ri Simone Matta e Lorenza Terlizzi, di predisporre e trasmetterle due dichiarazioni, datate rispettivamente 2.9.2024 e 4.7.2025, con le quali attestava in maniera non veridica il suo tesseramento con la predetta società nelle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, poi ottenute nella medesima giornata del 7 ottobre 2025 e trasmesse in pari data al Dipartimento Interregionale, rispettivamente: la dichiarazione relativa alla stagione 2024 -25, con email delle ore 15,25 e la dichiarazione relativa alla stagione 2025 – 26, con email delle ore 15,15.

Il tutto, al fine di dimostrare il possesso, nella realtà insussistente, del requisito di tesseramento con una società iscritta al Dipartimento Interregionale, necessario per continuare a ricoprire la carica di componente del Consiglio del medesimo Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento della LND;

Simone MATTA, Dirigente tesserato per la società S.C.D. Progresso all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso acconsentito e dato seguito alla richiesta formulata in data 7 ottobre 2025 dalla Sig.ra Maria Teresa Montaguti, componente del Consiglio del Dipartimento di Interregionale, di predisporre due dichiarazioni della società S.C.D. PROGRESSO, con le quali si attestava in maniera non veridica che la Sig.ra Maria Teresa Montaguti fosse tesserata per la citata società nelle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026. Segnatamente, per avere il MATTA, a seguito della telefonata ricevuta dalla

Montaguti, chiesto alla Sig.ra Terlizzi, consigliere della società S.C.D. PROGRESSO, di contattare la Montaguti per riscontrare la richiesta formulata dalla stessa, come si evince dalle dichiarazioni rese dal medesimo Matta in sede di audizione;

Lorenza TERLIZZI, consigliere dotata di poteri di rappresentanza della società S.C.D. PROGRESSO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa acconsentito e dato seguito, con comportamento commissivo, alla richiesta formulata in data 7 ottobre 2025 dalla Sig.ra Maria Teresa Montaguti, componente del Consiglio del Dipartimento di Interregionale, predisponendo, in nome e per conto della società S.C.D. PROGRESSO, due dichiarazioni cartacee datate, rispettivamente, 2 settembre 2024 e 4 luglio 2025, con le quali si attestava in maniera non veridica che la Sig.ra Maria Teresa Montaguti fosse tesserata per la citata società nelle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026.

Segnatamente, per avere predisposto materialmente le suddette dichiarazioni, sottoscrivendole utilizzando il nome del Presidente della società senza che questi ne fosse informato, né preventivamente né successivamente, e per averle trasmesse a mezzo posta elettronica alla Sig.ra Maria Teresa Montaguti;

S.C.D. PROGRESSO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Lorenza Terlizzi e Simone Matta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Maria Teresa MONTAGUTI,
 - Sig. Simone MATTA,
 - Sig.ra Lorenza TERLIZZI,
 - Società S.C.D. PROGRESSO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Giacobazzi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Teresa MONTAGUTI,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Simone MATTA,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Lorenza TERLIZZI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.C.D. PROGRESSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 402/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 374 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Matias Ernesto BERGOGLIO, e della società A.C. CITTA' DI CASTELLO SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Matias Ernesto BERGOGLIO, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società AC Città di Castello SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto al calciatore Sig. Alain Cano, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma dovuta a titolo di spese di lite accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 416-2024/25 dell'11.9.2025, comunicato alla società A.C. Città di Castello SSDARL a mezzo pec del 16.9.2025;

A.C. CITTA' DI CASTELLO SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Matias Ernesto Bergoglio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Matias Ernesto BERGOGLIO,
 - Società A.C. CITTA' DI CASTELLO SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio CALAGRETI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matias Ernesto BERGOGLIO,
 - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.C. CITTA' DI CASTELLO SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 403/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 446 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sergio PELLISSIER, e della società AC CHIEVO VERONA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sergio PELLISSIER, dirigente e Responsabile del Safeguarding tesserato per la società A.C. Chievo Verona S.S.D. A.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lett. e), e dagli artt. 9, comma 1 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nella sua qualità di Responsabile del Safeguarding della società A.C. Chieoverona S.S.D. A.R.L., presa conoscenza di gravi e ripetuti episodi di abuso psicologico connotati da un evidente matrice denigratoria ed umiliante, omesso di garantire la corretta attuazione della normativa sopra richiamata, prevedendo l'attivazione di protocolli adeguati, a fronte dei comportamenti posti in essere da un atleta tesserato per la società A.C. Chieoverona S.S.D. A.R.L.;

AC CHIEVO VERONA SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Sergio PELLISSIER,
 - Società AC CHIEVO VERONA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro Laterza;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Sergio PELLISSIER,
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società AC CHIEVO VERONA SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina